

Roma

21/02/2022

PROT. N. 20/DV/nm

Ai Presidenti AIC Convenzionate

Alle Società di Servizi Convenzionate

Ai Professionisti Convenzionati

e p.c. Agli Incaricati CAF

Circolare n. 20/2022

LORO SEDI

Oggetto: Detassazione quadro A

Carissimi,

La proroga della detassazione ai fini IRPEF dei redditi agrari e dominicali disposta dalla legge di Bilancio 2022 conferma ancora una volta l'agevolazione riservata ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola: anche per il 2022 vale l'esclusione già prevista per gli anni dal 2017 al 2021 e pertanto i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione dell'imponibile IRPEF. La detassazione IRPEF comporta, comunque, la compilazione del quadro A del 730/2022, ma seguendo specifiche regole.

Gli agricoltori non dovranno versare l'IRPEF sui terreni da loro posseduti e/o condotti, neanche per il 2022. È stata confermata, infatti, la **detassazione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari** dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli. A prevederlo è la legge di Bilancio 2022 (legge n.234/2021) che all'art. 1, comma 25, estende all'anno **2022** l'**esenzione** ai fini **IRPEF dei redditi dominicali e agrari** relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

La detassazione ai fini IRPEF dei **redditi agrari e dominicali** per i coltivatori diretti o di IAP, purché iscritti nella previdenza agricola, è un'agevolazione concessa da tempo e puntualmente prorogata.

La non concorrenza alla formazione della base imponibile dei redditi dominicali e agrari di tali soggetti è stata già prevista per gli anni dal 2017 al 2021

- per il **triennio 2017-2019** dall'art. 1, comma 44, della legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016);
- per il **periodo d'imposta 2020**, dalla legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) che, al contempo, disponeva per l'anno 2021 una detassazione ridotta nella misura del 50%
- per l'**anno 2021** dalla legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) che ha definito la detassazione completa.

Da ultimo, per l'anno 2022 la detassazione totale è confermata dalla legge di Bilancio 2022: pertanto, gli agricoltori continueranno a non dover effettuare il pagamento dell'IRPEF per i redditi dei terreni da loro posseduti e/o condotti.

La detassazione IRPEF, nello specifico applicabile ai **redditi del periodo d'imposta 2021**, comporta in ogni caso la compilazione del **quadro A del nuovo modello 730/2022**, ma prevede l'adozione di **specifiche regole** ai fini dichiarativi.

Il reddito dei terreni

Gli agricoltori pagano le imposte dirette sui redditi catastali dei terreni e, precisamente, secondo la

distinzione in essere nel nostro ordinamento fiscale, in relazione alle diverse tipologie di reddito associate ai terreni:

- il **reddito dominicale** collegato al possesso dell'immobile, attribuibile al proprietario del terreno o al titolare di un diritto reale di godimento;
- il **reddito agrario** derivante dall'esercizio dell'attività agricola; tale reddito è attribuibile al soggetto che coltiva il terreno, direttamente o avvalendosi di dipendenti, a prescindere dal fatto che sia il proprietario del terreno, il titolare di un diritto reale di godimento sul terreno medesimo ovvero l'affittuario.

I redditi risultanti dai certificati catastali devono essere **rivalutati** mediante l'applicazione di specifici **coefficienti**:

- 80% per i redditi dominicali;
- 70% per i redditi agrari

Attenzione

La rivalutazione dell'80 e del 70% **non si applica** nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani **imprenditori under 40 anni**.

I redditi dominicale e agrario devono essere poi ulteriormente **rivalutati del 30%**.

Attenzione

L'ulteriore rivalutazione **non si applica** nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola

Ai fini della tassazione, chi presta l'assistenza fiscale terrà conto **solo del reddito agrario** quando dovrà determinare il reddito dei terreni "non affittati", in quanto in tale fattispecie:

- l'IMU sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali sul reddito dominicale;
- il reddito agrario continua a essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi.

Se poi il terreno non affittato è **esente da IMU**, allora risulta **dovuta l'IRPEF**.

Per i **terreni affittati**, invece, sono dovute sia l'IRPEF che l'IMU.

La detassazione IRPEF nel quadro A

Il quadro A deve essere compilato in presenza di terreni per dichiarare il reddito (dominicale-agrario) anche quando esso non concorra alla formazione della base imponibile IRPEF, come il caso in commento riservato ai coltivatori diretti e agli IAP iscritti alla previdenza agricola.

La detassazione ai fini IRPEF per i redditi, difatti, comincia dalle informazioni che il contribuente evidenzia durante la compilazione del quadro A.

In dettaglio, i redditi dominicali e agrari che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in quanto si rientra nella casistica di **coltivatore diretto** oppure di **IAP**, come individuato dall'art. 1, D.Lgs. n. 99/2004, iscritto nella previdenza agricola, devono essere dichiarati nel quadro A, avendo cura di **barrare l'apposita casella** dedicata ad accogliere l'informazione che si tratta di tale fattispecie.

La casella da barrare è quella presente a **Colonna 10** (Coltivatore diretto o IAP).

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. INQ.	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO	POSSESSO		CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	CASI PARTICOLARI	CONTRIBUZIONE (base imponibile IRPEF)	IMU	COLTIVATORE DIRETTO O IAP
				GIORN.	%					
A1	.00		.00			.00		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
A2	.00		.00			.00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A3	.00		.00			.00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A4	.00		.00			.00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A5	.00		.00			.00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A6	.00		.00			.00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

L'informazione inserita farà sì che i redditi dominicali e agrari **non concorrano** alla formazione della base imponibile IRPEF; se tuttavia tale condizione è riferita **solo a una parte dell'anno** il contribuente dovrà

compilare **due distinti righi** barrando la casella “Coltivatore diretto o IAP” solo nel rigo relativo al periodo nel quale si è verificata tale condizione.

Attenzione

Se la condizione agevolata è riferita solo a una parte dell’anno occorre compilare due rigi, mediante l’utilizzo della casella di **colonna 8 “Continuazione”**, e barrando la casella di **Colonna 10** (Coltivatore diretto o IAP) solo nel rigo relativo al periodo nel quale si è verificata tale condizione.

Dall'anno 2019, la detassazione IRPEF dei redditi è riconosciuta anche al **familiare del coltivatore diretto** titolare di impresa agricola se:

- è **iscritto** alla gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatore diretto;
 - appartiene allo stesso **nucleo familiare** del titolare dell’impresa agricola a cui partecipa attivamente.
- Il familiare coadiuvante che soddisfa questi requisiti, dunque, dovrà barrare la casella di colonna 10.

Come compilare il quadro A

Alla luce di quanto sin qui detto, appare opportuno illustrare qual è la compilazione del quadro A del modello 730/2022 nel caso di detassazione totale ai fini IRPEF del reddito dei terreni.

In primo luogo, occorre specificare che nel quadro A del modello 730 deve essere indicato il **reddito dominicale non rivalutato** e, precisamente, per ciascun terreno:

- a **Colonna 1** (Reddito dominicale) si deve indicare l’ammontare del reddito dominicale risultante dagli atti catastali;
 - a **Colonna 3** (Reddito agrario) si deve indicare l’ammontare del reddito agrario risultante dagli atti catastali.
- La **rivalutazione** del reddito dominicale e agrario, rispettivamente dell’80% e del 70%, sarà effettuata **direttamente dal soggetto che presta l’assistenza fiscale**. Il reddito rivalutato sarà evidenziato solamente nel modello 730/2022 e, precisamente, nel prospetto di liquidazione (modello 730-3).

Esempio di calcolo

Il caso rappresentato è quello di un proprietario che è anche conduttore del terreno.

- Reddito dominicale pari a 104 euro;
- Reddito agrario pari a 74 euro;

Nel quadro A occorre compilare le seguenti colonne con questi valori:

- Colonna 1: indicare il reddito dominicale 104
- Colonna 2: indicare il titolo, nel caso uguale al valore “1”
- Colonna 3: indicare il reddito agrario 74
- Colonna 4: indicare i giorni di possesso, pari a 365
- Colonna 5: indicare la percentuale di possesso, pari a 100
- Colonna 10: barrare la casella “X”

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. RIGO	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO	POSSESSO		CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	CASO PARTICOLARE	CONTRIBUZIONE (base imponibile per presenza)	MC RIVALUTATA	CULTIVATORE DIRETTO O IAP
				GIORNI	%					
A1	108,00	1	74,00	365	100			<input type="checkbox"/>		X
A2	,00		,00					<input type="checkbox"/>		
A3	,00		,00					<input type="checkbox"/>		
A4	,00		,00					<input type="checkbox"/>		
A5	,00		,00					<input type="checkbox"/>		
A6	,00		,00					<input type="checkbox"/>		

La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.